

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo

n. 16 del 13 novembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 17.45 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b - Roma, a seguito di apposita convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del CdA:

Dott. Alessio Pontillo
Sig. Antonino Carbonello

Presidente CdA
Componente CdA

Assistono alla seduta:
Dott. Luciano Lilla
dr.ssa Claudia Zampetti
Sig. Luigi Gaglione

Presidente Revisori dei conti
Vice Direttore Generale
presidente Consulta

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore Generale dr.ssa Claudia Zampetti.

Oggetto: Approvazione del regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto *"Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"*, con la quale è stato istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto *"Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DISCO"*;

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 6, art. 1 *"Modifica all'articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione"*:

- *"[...]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati [...]"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. T00211 avente ad oggetto *"Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DISCO"*;

Visto lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Regionale n. 1 del 2004 con particolare riferimento all'art. 55;

Premesso che

Attraverso il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo *"Codice dei Contratti pubblici"* in *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono, tra l'altro, che:

a) art. 113 comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti

previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

b) art. 113 comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

c) art. 113 comma 3: l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;

d) art. 113 comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

e) art. 113 comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

f) art. 113 comma 5 bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma inserito dalla legge di bilancio 2018);

Dato atto che degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa (parere del Consiglio Giustizia amministrativa, Regione Sicilia 16/3/2018 n. 121) ha precisato che, se prima della regolamentazione l'ente abbia provveduto ad accantonare le risorse economiche sulla base della norma di legge, è possibile con regolamento disciplinare la distribuzione delle risorse anche in relazione ad attività incentivabili svolte prima dell'emanazione del regolamento purché sussista uniformità fra la disciplina normativa circa l'accantonamento e quella sulla distribuzione delle risorse; tale indirizzo è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza contabile ed in particolare:

a) dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione 264/2018) la quale ha precisato come la pretesa patrimoniale degli incentivi tecnici per le gare bandite anche dopo il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) resta condizionata all'approvazione del regolamento, con la conseguenza che, se il regolamento è stato approvato dopo la legge di bilancio 2018, la distribuzione al personale avverrà al di fuori del fondo, ossia a valere sulle risorse stanziare nei singoli quadri economici. Tali risorse resterebbero, quindi, escluse dai limiti stabiliti dal tetto al fondo accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Nel caso, invece, in cui gli enti locali avessero proceduto all'accantonamento delle risorse e alla definizione del regolamento prima dell'innovazione operata dalla legge di bilancio 2018, dovranno assoggettare gli incentivi ai limiti del fondo per le gare bandite fino al 31/12/2017, non avendo la possibilità di modificare ex post gli importi stabiliti;

b) la Corte dei conti, Sezione dei controllo per il Lazio, con la deliberazione 06/07/2018, n. 57 ha confermato che l'applicazione del regolamento, di cui all'art. 113 agli incentivi degli incarichi espletati prima dell'adozione del regolamento (pur sempre dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016) non pone un problema di

efficacia "retroattiva" del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo;
Considerato che nella contrattazione avviata sulla materia, conclusasi nell'anno 2019, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che vengono recepiti nel presente regolamento;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisca i criteri di ripartizione e liquidazione del fondo, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate negli atti relativi alle opere, servizi o forniture di competenza dell'Ente;

Atteso che

viene demandato alla responsabilità dirigenziale l'esatta individuazione delle ipotesi nelle quali può essere concesso l'incentivo di cui all'attuale deliberazione il quale permette limitati ambiti di discrezionalità tecnica ai quali i dirigenti ed il Direttore Generale dovranno prestare particolare e specifica attenzione nel rispetto delle previsioni dell'attuale regolamento in rapporto con gli orientamenti, le direttive ovvero altre indicazioni provenienti dalle Autorità competenti (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Funzione pubblica, Regione Lazio);

deve ritenersi abrogato il precedente regolamento "per la disciplina degli incentivi per l'attività di Progettazione" approvato con Decreto del Commissario per la gestione straordinaria dell'Ente Laziodisu (oggi DiSCo) n. 6 del 2007 ed ogni atto connesso e collegato alla materia di corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti in uso presso l'Ente;

Sentito il parere favorevole del Vice Direttore Generale;

all'unanimità dei votanti

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di approvare** il regolamento per la ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. **di dare** comunicazione dell'avvenuta adozione del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per opportuna informazione successiva;
3. **di precisare** che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;



4.**di demandare** agli uffici competenti il successivo controllo della coerenza tra percentuale accantonata nel fondo, compatibilmente con l'esecuzione e/o il cronoprogramma di attività e di spesa, e le liquidazioni disposte secondo le modalità ed i criteri definiti dal presente regolamento;

5.**di abrogare** il precedente regolamento "per la disciplina degli incentivi per l'attività di Progettazione" approvato con Decreto del Commissario per la gestione straordinaria dell'Ente Laziodisu (oggi DiSCo) n. 6 del 2007 ed ogni atto connesso e collegato alla materia di corrispettivi e incentivi per la progettazione ed altre funzioni espletate nell'ambito di contratti pubblici in uso presso l'Ente;

6.**di demandare** al Direttore la cura degli adempimenti successivi all'adozione del presente atto, nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali di riferimento.

7.**di dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate.

Il Segretario verbalizzante
dr.ssa Claudia Zampetti

Il Presidente del CdA
Dott. Alessio Pontillo